



Comune di

ARCO

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Versione 02 dd 23.09.2021

**PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.)**

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
numero 23 del 29.06.2021

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 42 del 18 ottobre 2021

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. del , Supplemento n.

Ing. I. Michele Morandini - Tecnico competente in acustica P. Iva 02349250221
Viale Xicco Polentone n. 17 38056 Levico Terme (Tn) M +393471813203 F +391782744624
mail ing.michelemorandini@gmail.com pec michele.morandini@ingpec.eu

Timbro e Firma



SOMMARIO

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art 1.Campo di applicazione.....	1
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore	1
Art 3.Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto.....	2
Art 4.Adeguamento al P.C.C.A.....	2
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	3
Art 5.Definizioni.....	3
Art 6.Piani aziendali di risanamento acustico.....	3
Art 7.Valutazione previsionale di impatto acustico	3
Art 8.Valutazione previsionale di clima acustico.....	3
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	4
Art 9.Definizioni.....	4
Art 10.Attività rumorose esercitate presso cantieri edili, stradali ed assimilabili	4
Art 11.Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili	6
TITOLO IV.ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	8
Art 12.Attrezzature da giardino	8
Art 13.Macchine e attrezzature agricole	8
Art 14.- Allarmi acustici.....	8
Art 15.- Autolavaggi.....	8
Art 16.- Pubblicità fonica.....	9
Art 17.- Impianti di condizionamento	9
Art 18.- Servizi pubblici essenziali.....	9
Art 19.- Altre attività rumorose	9
Art 20.Rumori molesti all'aperto	9
Art 21.Rumori molesti nelle abitazioni	9
TITOLO V.CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	10
Art 22.Attività di controllo.....	10
Art 23.Sanzioni.....	10
ALLEAGATI AL REGOLAMENTO.....	I
ALLEGATO 1: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	II



ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'	III
ALLEGATO 3: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	IV
ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'	V
ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - DEROGA	VII
ALLEGATO 6: PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI.....	VIII
ALLEGATO 7: PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI	X
ALLEGATO 8: MANIFESTAZIONI ALL'APERTO	XII
ALLEGATO 9: DEROGA MANIFESTAZIONI ALL'APERTO	XIV
ALLEGATO 10: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	XV
ALLEGATO 11: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	XVII

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", degli ulteriori decreti di applicazione, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*".
2. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.
3. Ai sensi della normativa vigente¹, non sono inoltre soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

ART 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il Piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee a ciascuna delle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, definiti dalla normativa vigente².
2. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito dalla normativa vigente³, sono tenute al rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
3. Di seguito si riportano i valori **limite assoluti di immissione [L_{eq} in dB(A)]**, di **emissione [L_{eq} in dB(A)]** vigenti al momento della stesura del presente regolamento:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valore limite di EMISSIONE		Valore assoluto di IMMISSIONE	
		Tempi di riferimento		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

4. Di seguito si riportano i **valori di attenzione**⁴ vigenti al momento della stesura del presente regolamento:
 - a) Se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) Se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

¹ Art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i.

² D.P.C.M. 14.11.1997

³ Art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

⁴ Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

ART 3. LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite di inquinamento concernenti le infrastrutture stradali sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447", in base alla tipologia dell'infrastruttura stradale⁵ e sono rappresentate nella Tavola intitolata "Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali" del P.C.C.A..
2. I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili definiti dai Comuni⁶, sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E - urbana di quartiere	E (Strade Comunali)	30	50	40	65	55
F - locale **	F (Strade Comunali)	30	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

** Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

3. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima.

ART 4. ADEGUAMENTO AL P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione definiti nell' Art 2 lettera punto 4 lettera a) o b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee, devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A.

⁵ ex art. 3 comma 1 e Tabelle 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

⁶ Nel rispetto dei valori riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della L. 26 ottobre 1995, n. 447 di competenza Comunale,

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART 5. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che si non si esaurisce in periodi di tempo limitati, legata ad ubicazioni stabili e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi; sono ricomprese le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale. Ad esempio, sono considerate permanenti:
 - Attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - Attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - Attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - Attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei

ART 6. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del P.C.C.A., non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento da parte dell'A.P.P.A.
2. Il "Piano aziendale di risanamento acustico" di cui al comma 1, deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici (12) mesi dalla presentazione del piano stesso.
3. Il soggetto tenuto alla presentazione del "Piano Aziendale di Risanamento Acustico" può richiedere all'Amministrazione un prolungamento al termine di cui al comma 2 per l'adeguamento ai valori limite stabiliti. E' facoltà dell'Amministrazione concederlo, previa valutazione della fondatezza dei motivi (ad esempio ammontare degli oneri finanziari, particolare complessità tecnica nella realizzazione degli interventi, ecc.) e tenuto conto dell'entità dei rumori presenti nonché del numero dei ricettori coinvolti.
4. Il Comune, entro novanta (90) giorni dalla presentazione del "Piano aziendale di risanamento acustico", può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al "Piano aziendale di risanamento acustico" dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale⁷.
5. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni e ai provvedimenti previsti nel presente regolamento.

ART 7. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione previsionale di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi di nuovi progetti, potenziamento o modifiche agli stessi che possano comportare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale già presenti sul territorio. In ALLEGATO 10: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO si riporta l'elenco delle opere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico.

ART 8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi in cui debbano essere realizzate determinate opere (ad es. opere edili, parchi ecc.), con lo scopo di verificare le condizioni di rumorosità esistenti e verificare l'idoneità della zona, con le opere previste dal progetto. In ALLEGATO 11: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO si riporta l'elenco delle tipologie di opere per cui è prevista la valutazione previsionale di clima acustico.

⁷ Legge 26 ottobre 1995, n. 447

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART 9. DEFINIZIONI

1. Per attività rumorosa temporanea si intende quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - Spettacoli itineranti;
 - Manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - Manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere
 - Altre attività non continuative.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART 10. ATTIVITÀ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1. **Impianti e attrezzature:** In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E..

Dette macchine ed impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Gli impianti fissi (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 100 metri dal cantiere) e comunque a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 200 metri dal cantiere.

Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini.

Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga⁸.

2. **Orari:** L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentita:
 - a. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

⁸ Periodo introdotto a seguito della seduta della Commissione per lo statuto ed i regolamenti di data 24 marzo 2009.

- b. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
Domenica e festivi	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori, quali appartamenti e/o uffici in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

3. **Limiti:** I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)	Limiti massimi assoluti di immissione [Leq in dB(A)]
I aree particolarmente protette	65
II aree prevalentemente residenziali	70
III aree di tipo misto	70
IV aree di intensa attività umana	70
V aree prevalentemente industriali	75
VI aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.

4. **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:** Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione, con i contenuti di cui al "Allegato 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' " del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Polizia municipale) almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Qualora, per eccezionali e documentabili motivi, il responsabile di cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà far pervenire al Comune (Polizia municipale) specifica richiesta di autorizzazione in deroga, con i contenuti di cui al "Allegato 5: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - DEROGA" del presente regolamento, almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il comando Polizia Municipale, sentito il dirigente competente e valutati i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere, può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario sopra stabiliti, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc.

Quando ritenuto opportuno per le particolarità presentate dall'attività, la richiesta può essere sottoposta al parere dell'esecutivo municipale.

Quest'ultimo può prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.

5. **Emergenze:** Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART 11. ATTIVITÀ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI⁹

1. **Oggetto:** Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1332 di data 3 agosto 2015, qualora nell'arco dell'anno (1/1-31/12) non superino le venti (20) volte indipendentemente che esse siano svolte all'aperto o al chiuso, con i limiti indicati al punto 4 del presente articolo.

Il singolo esercizio può optare, in alternativa, per lo svolgimento di un numero di manifestazioni anche superiori alle venti (20) nell'arco dell'anno e sempre a carattere temporaneo (indipendentemente che esse siano svolte all'aperto o al chiuso), solo se entro i limiti indicati al punto 4 bis del presente articolo e previa presentazione di relazione asseverata da un tecnico competente in acustica.

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

2. **Localizzazione delle aree:** Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici. Sino a che non saranno individuate delle aree deputate alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei e nel rispetto delle limitazioni fissate dal presente regolamento.
3. **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito:

- a. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

- b. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico, le manifestazioni sportive e le esibizioni di cori di durata non superiore alle quattro (4) ore e svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19.00) sono esentate dalla comunicazione per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce.

Tuttavia, se connesse alle manifestazioni sopraindicate si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

⁹ articolo modificato con delibera consiliare n. 34 di data 29 maggio 2018



4. **Limiti:** I limiti massimi assoluti definiti dal Comune, sono:

a. I limiti massimi assoluti da non superare, fino a 20 concertini all'anno, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti massimi assoluti di immissione al ricettore [L _{eq} in dB(A)]
I	aree particolarmente protette	65
II	aree prevalentemente residenziali	70
III	aree di tipo misto	70
IV	aree di intensa attività umana	70
V	aree prevalentemente industriali	75
VI	aree esclusivamente industriali	75

b. I limiti massimi assoluti da non superare, in caso di più di 20 concertini all'anno, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti massimi assoluti di immissione al ricettore [L _{eq} in dB(A)]
I	aree particolarmente protette	60
II	aree prevalentemente residenziali	65
III	aree di tipo misto	65
IV	aree di intensa attività umana	65
V	aree prevalentemente industriali	70
VI	aree esclusivamente industriali	70

c. La soglia limite anche in presenza di deroga che comunque non deve essere superata, è la seguente:

limite assoluto di immissione al ricettore [L _{eq} in dB(A)]
70

5. **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:** Lo svolgimento nel territorio Comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti di classe acustica ed orari indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione, con i contenuti di cui agli allegati: "Allegato 6: PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 eventi ANNUI", "Allegato 7: PUBBLICI ESERCIZI - più di 20 eventi ANNUI", "Allegato 8: MANIFESTAZIONI ALL'APERTO" del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Servizio Attività Produttive) almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Servizio Attività Produttive, sentito il dirigente competente, può autorizzare, in casi del tutto eccezionali, nell'ambito di manifestazioni patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune, l'espletamento di attività rumorose in deroga ai limiti di periodo e agli orari sopra stabiliti; può altresì autorizzare in deroga analoghe attività che hanno luogo presso il Centro di aggregazione giovanile comunale e quelle in zone isolate ritenute idonee (vedi specifica richiesta di autorizzazione di cui al "Allegato 9: DEROGA MANIFESTAZIONI ALL'APERTO" del presente regolamento, da presentare almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'attività), nel rispetto del **limite assoluto di immissione al ricettore**.

In queste situazioni il Comune potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, nonché la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica.

E' da evitare la concomitante presenza di più manifestazioni che esponano la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.



TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART 12. ATTREZZATURE DA GIARDINO

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

Giorni	Orario
giorni feriali	dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
giorni festivi	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART 13. MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

1. L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle culture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per ogni attività è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore 6.00 alle 22.00.
2. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali, con cadenza di sparo superiore a 5 minuti ed è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 e alle ore 8.00.
3. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 14. - ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 5 minuti.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima di 3 minuti.
3. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART 15. - AUTOLAVAGGI

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose, (aspiratori automatici, lavajet, ecc.), è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività, fuori dal periodo sopraindicato, è consentito nei casi in cui la distanza tra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a metri 100 e per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

**ART 16. - PUBBLICITÀ FONICA**

1. Nei centri abitati, l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nel Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

ART 17. - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.
2. I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART 18. - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. La pulizia delle strade con mezzi meccanici è consentita nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 19.00, mentre le operazioni di raccolta dei rifiuti sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 19.00.
2. La pulizia delle strade dalla neve è sempre consentita.
3. È fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

ART 19. - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento, lo svolgimento di attività rumorose o l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

ART 20. RUMORI MOLESTI ALL'APERTO

1. È vietato nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.

ART 21. RUMORI MOLESTI NELLE ABITAZIONI

1. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.
2. L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
3. È vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.



TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

ART 22. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

1. La verifica e il controllo dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale.
2. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico, deputato al controllo, di effettuare verifiche dei livelli di rumorosità, prodotta dalle attività non contemplate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico, comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti, previsti nel presente regolamento.

ART 23. SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative da 25 euro a 500 euro previste all'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).
2. Nel caso di inosservanze alle prescrizioni di privati cittadini, il personale preposto ai controlli, potrà intimare al trasgressore l'adeguamento alle limitazioni previste al presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a perpetrare nell'illecita condotta, violando le norme di legge o del presente regolamento, il Comune, a seconda dell'entità della violazione accertata, con emissione di specifica ordinanza (ex art. 9 L. 447/95), potrà disporre la sospensione della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
4. Con la stessa ordinanza il Comune può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
5. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione o, nei casi previsti, la revoca di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.



ALLEAGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO¹⁰

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di impatto acustico:

- Calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- Eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;

Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

¹⁰ ex art. 7, comma 1 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico



ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ¹¹

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le modalità di cui all'art. 38 del citato D.P.R.

Al Servizio Edilizia privata
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ ()
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ ()
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di _____
ubicata in via/piazza _____,

non verrà fatto uso di: condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività; gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura; estrattori di aria; impianti di diffusione sonora; gruppi elettrogeni; altre apparecchiature rumorose legate all'attività; e che pertanto l'attività non richiede la presentazione della documentazione di impatto acustico.

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹¹ ex art. 7, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

ALLEGATO 3: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- Individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di "valutazione previsionale impatto acustico", può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di clima acustico:

- Calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- Eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di dislivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.



ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ¹²

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI¹³

Alla Polizia Municipale
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ ()
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ ()
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

COMUNICA

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari¹⁴ _____

ai sensi del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹² ex art. 10, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

¹³ Tale comunicazione deve pervenire alla Polizia Municipale **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**.

¹⁴ L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, di seguito riportati

ORARI:

L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico:

- a. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- b. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori, quali appartamenti e/o uffici in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.



ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - DEROGA¹⁵

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI ¹⁶

Alla Polizia Municipale
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ ()
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ ()
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____,
nei giorni dal _____ al _____,
e negli orari^{**17} _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti. Inoltre conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹⁵ ex art. 10, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

¹⁶ Tale domanda di autorizzazione in deroga deve pervenire alla Polizia Municipale **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**.

¹⁷ L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico



ALLEGATO 6: PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI¹⁸

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI¹⁹ (O CIRCOLI PRIVATI)
PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (FINO A 20 ANNI)²⁰

Al Servizio Attività Produttive
del COMUNE DI ARCO
pec : comune@pec.comune.arco.tn.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____)
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ (_____)
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
titolare del pubblico esercizio con insegna _____
ubicato in Arco in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare intrattenimenti musicali, ai sensi del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero massimo di 20 eventi nell'arco dell'anno, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹⁸ ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

¹⁹ se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

²⁰ La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

NOTE:

1. *e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:*
 - *trattenimenti danzanti;*
 - *spettacoli pubblici;*
 - *trattenimenti musicali all'esterno;*
2. *L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;*

ORARI:

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili, è consentito nell'ambito dell'articolazione d'orario di seguito riportata:

- a. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

- b. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il dirigente competente notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.



ALLEGATO 7: PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI²¹

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI²² (O CIRCOLI PRIVATI)
PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (SUPERIORI A 20 ANNUI)²³

Al Servizio Attività Produttive

del COMUNE DI ARCO

pec : comune@pec.comune.arco.tn.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____
residente a _____ (_____)
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ (_____)
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
titolare del pubblico esercizio con insegna _____
ubicato in Arco in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare piccoli trattenimenti musicali presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero di manifestazioni superiori a n. 20 nell'arco dell'anno, sempre a carattere temporaneo, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

²¹ ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

²² se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

²³ La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

**NOTE:**

3. *e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:*
- *trattenimenti danzanti;*
 - *spettacoli pubblici;*
 - *trattenimenti musicali all'esterno;*
4. *L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;*

ORARI:

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili, è consentito nell'ambito dell'articolazione d'orario di seguito riportata:

- c. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

- d. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il dirigente competente notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.



ALLEGATO 8: MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ²⁴

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI ²⁵

Al Servizio Attività Produttive

del COMUNE DI ARCO

pec : comune@pec.comune.arco.tn.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____)

in via _____ n. _____

in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ Comitato ☐ Associazione ☐ Ente ☐ Società _____

☐ associazione che persegue finalità sociali senza carattere imprenditoriale ☐ Associazione ONLUS

con sede a _____ (_____)

in Via _____ n. _____

☐ P.IVA / ☐ C.F. _____

Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare concertini musicali, relativo all'attività rumorosa durante le manifestazioni all'aperto ed assimilabili

☐ con ballo ☐ senza ballo²⁶

in occasione dell'evento/manifestazione _____

☐ organizzata ☐ patrocinata dal Comune di Arco _____

in località _____

nei giorni _____

con il seguente orario ²⁷: (vedi sul retro fasce consentite)

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

²⁴ ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

²⁵ La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**

²⁶ L'autorizzazione per concertini musicali con ballo è rilasciata dalla Provincia di Trento

²⁷ indicare l'orario scelto, che deve rientrare nell'articolazione prevista dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

**ORARI:**

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili, è consentito nell'ambito dell'articolazione d'orario di seguito riportata:

- e. nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

- f. nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale:

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il dirigente competente notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.



ALLEGATO 9: DEROGA MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ²⁸

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI ²⁹

Marca da Bollo

Al Servizio Attività Produttive

del COMUNE DI ARCO

pec : comune@pec.comune.arco.tn.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____)

in via _____ n. _____

in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ Comitato ☐ Associazione ☐ Ente ☐ Società _____

☐ associazione che persegue finalità sociali senza carattere imprenditoriale ☐ Associazione ONLUS

con sede a _____ (_____)

in Via _____ n. _____

☐ P.IVA / ☐ C.F. _____

Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

per l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare concertini musicali relativo all'attività rumorosa durante le manifestazioni all'aperto ed assimilabili, entro i seguenti limiti del Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico : limite assoluto di immissione al ricettore di 70 dB(A).

☐ con ballo ☐ senza ballo³⁰

in occasione dell'evento/manifestazione _____

☐ organizzata ☐ patrocinata dal Comune di Arco _____

in località _____

nei giorni _____

con il seguente orario ³¹: (vedi sul retro fasce consentite)

Arco, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

²⁸ ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

²⁹ La presente richiesta deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**.

³⁰ L'autorizzazione per concertini musicali con ballo è rilasciata dalla Provincia di Trento

³¹ indicare l'orario scelto, che deve rientrare nell'articolazione prevista dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

ALLEGATO 10: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447):
 - a) i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) i richiedenti:
 - il rilascio dei titoli edilizi abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - il rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - il rilascio di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.
2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. In base all'art. 4 del D.P.R. 227/11, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B D.P.R. 227/11, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (utilizzo di impianti elettroacustici continuativo e non temporaneo. Per le autorizzazioni allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore si rimanda al capitolo "Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo"). In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. Di seguito elencate le attività dell'allegato B:

- | | |
|---|---|
| 1) Attività alberghiera. | 2) Estetica. |
| 3) Attività agro-turistica. | 4) Centro massaggi e solarium. |
| 5) Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). | 6) Piercing e tatuaggi. |
| 7) Attività ricreative. | 8) Laboratori veterinari. |
| 9) Attività turistica. | 10) Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca |
| 11) Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. | 12) Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |
| 13) Attività culturale. | 14) Lavanderie e stirerie. |
| 15) Attività operanti nel settore dello spettacolo. | 16) Attività di vendita al dettaglio di generi vari. |
| 17) Palestre. | 18) Laboratori artigianali per la produzione di dolci. |
| 19) Stabilimenti balneari. | 20) Laboratori artigianali per la produzione di gelati. |

- | | |
|--|--|
| 21) Agenzie di viaggio. | 22) Laboratori artigianali per la produzione di pane. |
| 23) Sale da gioco. | 24) Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. |
| 25) Attività di supporto alle imprese. | 26) Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari |
| 27) Call center. | 28) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. |
| 29) Attività di intermediazione monetaria. | 30) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. |
| 31) Attività di intermediazione finanziaria. | 32) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. |
| 33) Attività di intermediazione Immobiliare. | 34) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. |
| 35) Attività di intermediazione Assicurativa. | 36) Liuteria. |
| 37) Attività di informatica – software. | 38) Laboratori di restauro artistico. |
| 39) Attività di informatica – house. | 40) Riparazione di beni di consumo. |
| 41) Attività di informatica – internet point. | 42) Ottici. |
| 43) Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). | 44) Fotografi. |
| 45) Istituti di bellezza. | 46) Grafici. |

4. Per le attività diverse da quelle indicate, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. **In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.**
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
7. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.
8. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
9. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.
10. La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) **deve essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica.**

ALLEGATO 11: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - Scuole e asili nido;
 - Ospedali;
 - Case di cura e di riposo;
 - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere quali: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, e ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Si evidenzia che per tutti gli edifici residenziali, in base al comma 5 dell'art. 5 della L. 106/11, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire **la relazione previsionale di clima acustico è sostituita da una autocertificazione** del tecnico Competente in Acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) **deve essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica**.
3. La valutazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.
4. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie elencate al punto 1 (Scuole e asili nido, ospedali ecc), prossimi ad infrastrutture³² esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture, stabiliti dalla norma nazionale³³ e dalla zonizzazione acustica del Comune di Arco, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
5. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti dalla norma, **sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire**.
6. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

³² Stradali o ferroviarie

³³D.P.R.142/2004; D.P.R.459/1998